**N. 00067/2010 REG.SEN.**

**N. 01342/2001 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2001, proposto da:
XXXXX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXXX XXXXX, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, XXXX;

***contro***

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore;
XX Legione della Guardia di finanza, in persona del Comandante pro tempore;
Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in persona del Comandante pro tempore;
Direzione investigativa antimafia – DIA – Centro operativo di Reggio Calabria, in persona del Dirigente pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

***per l'accertamento***

del diritto del ricorrente a vedersi liquidare e corrispondere, in relazione al suo trasferimento presso la DIA – Centro operativo di Reggio Calabria (a far data dal 14 ottobre 1999), i benefici economici di cui alla legge n. 100/1987 (indennità di trasferimento), con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo e con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un dipendente del Corpo della Guardia di finanza, che è stato trasferito presso la DIA, Centro operativo di Reggio Calabria, a far data dal 14 ottobre 1999.

Con il ricorso in esame, Egli chiede l’accertamento del diritto a vedersi liquidare e corrispondere, in relazione a detto trasferimento, che considera d’autorità, i benefici economici di cui alla legge n. 100/1987 (indennità di trasferimento), con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Chiede altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative.

Il ricorrente fa presente di aver richiesto in via amministrativa i benefici in questione, ottenendo risposta negativa (nota del Comando prov.le della Guardia di finanza di Reggio Calabria n. 996 del 18 gennaio 2001), fondata sull’affermazione che le assegnazioni alla Dia dovrebbero considerarsi “a domanda” e non “d’autorità”.

Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.

Per le amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l’infondatezza della domanda, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 27 gennaio 2010.

Il ricorso è fondato.

La controversia concerne la spettanza in favore di un finanziere dell'indennità di trasferimento, prevista dall'art. 1 della legge n. 100 del 1987, per la sua assegnazione alla D.I.A. di Reggio Calabria. L'amministrazione chiede il rigetto della domanda, sostenendo che il trasferimento sarebbe avvenuto, previa dichiarazione di disponibilità (gradimento) e non potrebbe, pertanto, essere considerato "d'ufficio".

In sostanza, l’amministrazione, nel contestare la spettanza del trattamento richiesto s’affida all’argomento della natura “volontaria” del trasferimento in parola, dedotta dalla dichiarazione di gradimento formulata dall’interessato.

Il collegio, in linea con la giurisprudenza - prevalente - in materia, rileva che, in via generale, in tema di trasferimento del personale della pubblica amministrazione il tratto differenziale del “trasferimento d’autorità”, rispetto a quello disposto “a domanda” va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative del reparti e degli uffici, anche se, nella loro determinazione possono, a volte, trovare specifica considerazione le aspirazioni del personale, mentre il trasferimento “a domanda” si caratterizza per una prevalenza delle esigenze personali del dipendente, rispetto alle quali l’interesse dell’amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento della domanda.

Pertanto, è stato rilevato che le dichiarazioni d’assenso e di disponibilità al tramutamento di sede di per sé sole, non mutano i trasferimenti d’autorità in trasferimenti a domanda. (C.S., IV, 12 ottobre 2000, n. 5415).

Applicando tali principi, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che il trasferimento del personale della Guardia di Finanza presso la DIA – Centro operativo di Reggio Calabria ha innanzi tutto soddisfatto esigenze operative ed organizzative del Centro stesso, a fronte delle quali è del tutto ininfluente la dichiarazione di disponibilità degli interessati, che si pone soltanto come elemento formale di una procedura dai connotati autoritativi, volta al perseguimento di finalità prevalentemente pubbliche. Spetta dunque a detto personale il trattamento previsto per i trasferimenti d’autorità dalla legge n. 100/1987 (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 luglio 1996, n. 910; C.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4973).

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente, con riguardo al suo trasferimento presso la DIA – Centro operativo di Reggio Calabria a far data dal 14 ottobre 1999, al trattamento previsto per i trasferimenti d’autorità dalla legge n. 100/1987 e condanna dell’amministrazione delle finanze al pagamento delle somme relative, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara, ai sensi di cui in motivazione, il diritto del ricorrente al trattamento previsto per i trasferimenti d’autorità dalla legge n. 100/1987.

Condanna l’amministrazione delle finanze al pagamento delle somme relative, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore

Caterina Criscenti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **IL PRESIDENTE, ESTENSORE** |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO